

**STATUTO DEL GRUPPO
PARLAMENTARE**

**“NOI MODERATI (Noi con l’Italia,
Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro) -
MAIE”**

Articolo 1 *(Gruppo Parlamentare)*

È costituito, secondo le disposizioni recate dall'art. 14 del Regolamento della Camera dei Deputati, il Gruppo parlamentare "Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro) - MAIE", di seguito "Gruppo", quale organo necessario per lo svolgimento delle funzioni proprie della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, come previsto e disciplinato dalle norme dagli articoli 72, terzo comma, e 82, secondo comma, della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai Regolamenti interni, come anche dal presente Statuto.

Il Gruppo è costituito in associazione composta dai deputati aderenti al momento della sua fondazione e ammessi successivamente secondo le modalità di cui al presente statuto.

Ogni successiva adesione al Gruppo è ammessa previa deliberazione del Comitato direttivo.

Il presente Statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Gruppo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento della Camera dei Deputati.

Il Gruppo ha sede legale presso gli uffici della Camera dei Deputati in Roma.

Articolo 2 *(Indirizzo politico)*

Gli organi direttivi favoriscono la costante partecipazione attiva dei singoli componenti all'attività di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico del Gruppo che dovrà essere tradotto in materia unitaria e vincolante nell'attività parlamentare.

Rimane comunque garantita la libertà di coscienza del singolo parlamentare, in materie di specifica rilevanza etica.

Gli organi del Gruppo promuovono la massima partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i deputati aderenti al Gruppo.

Articolo 3
*(Impegno dei deputati
aderenti)*

I deputati sono tenuti a partecipare ai lavori del Gruppo e degli organi della Camera, dei quali sono parte, fornendo il proprio fattivo contributo affinché le attività siano svolte con il massimo impegno, competenza, trasparenza ed efficacia, nell'irrinunciabile interesse della Nazione e nella più alta espressione della sovranità popolare.

I deputati del Gruppo hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni delle quali sono membri, anche con l'espressione del proprio voto, salvo quanto previsto dal Regolamento sulle missioni.

Ciascun deputato aderente al Gruppo si impegna ad assicurare l'attuazione unitaria degli indirizzi decisi collegialmente che dovranno essere traslati in maniera unitaria e vincolante nella attività parlamentare.

Articolo 4
(Organi costitutivi del Gruppo)

Il Gruppo è composto dai seguenti organi:

- a) Assemblea;
- b) Presidente;
- c) Vice Presidenti;
- d) Comitato direttivo;
- e) Tesoriere;

Della costituzione e mutamento della composizione di tali organi è data comunicazione al Presidente della Camera.

Articolo 5 *(Assemblea)*

L'Assemblea è l'organo collegiale e deliberativo del Gruppo. È composta da tutti i deputati ad esso appartenenti. La partecipazione può avvenire sia in presenza che in modalità "da remoto".

L'Assemblea delibera sulle iniziative generali del Gruppo e determina le linee di indirizzo politico e parlamentare.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Le operazioni di voto si svolgono ordinariamente per alzata di mano. Qualora le votazioni riguardino persone, il Presidente può stabilire che avvengano a scrutinio segreto.

L'Assemblea elegge, tra i suoi componenti, il Presidente e il Tesoriere.

Approva, su proposta del Presidente e a maggioranza dei componenti il rendiconto di esercizio annuale, predisposto dal Direttore amministrativo e deliberato dal Tesoriere.

L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, per deliberare sulle materie indicate nell'ordine del giorno. Si riunisce altresì, se richiesto, da almeno un terzo dei membri del Gruppo e la convocazione, solo in questo caso, ha luogo entro cinque giorni dalla richiesta.

La convocazione è comunicata, all'indirizzo di posta elettronica del deputato, o per affissione in bacheca, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Presidente del Gruppo, in caso di comprovate necessità e urgenze, può convocare ventiquattro ore prima della data fissata la riunione e in questo caso la convocazione è comunicata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica del deputato.

Articolo 6 *(Presidente)*

Il Presidente ha titolo di rappresentare il Gruppo in tutte le sedi politiche ed istituzionali in cui è chiamato a farlo ed agisce attenendosi alle facoltà assegnategli dal Regolamento della Camera dei Deputati.

Il Presidente è coadiuvato dal Comitato direttivo, ne promuove l'azione curando che essa si svolga in modo unitario e disciplinato in tutta l'attività parlamentare.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo.

L'Assemblea nomina uno o più Vicepresidenti, che coadiuvano e rappresentano il Presidente nelle funzioni che saranno loro delegate. Nel caso di più vicepresidenti uno è nominato con le funzioni di vicario.

Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni ai Vicepresidenti, o ai capigruppo in commissione competenti per materia, i poteri attribuitigli dal regolamento della Camera dei Deputati.

Il Presidente predispone l'ordine del giorno, convoca e dirige i lavori del Comitato direttivo. Gli compete la preventiva valutazione delle bozze di proposte di legge, degli emendamenti, degli ordini del giorno e delle mozioni presentate dai deputati che aderiscono al Gruppo; queste attività di preventiva valutazione può essere delegata ai vicepresidenti oppure ai capigruppo nelle Commissioni camerali competenti per materia.

Il Presidente propone alla Assemblea il progetto del rendiconto di cui all'art. 15-ter del Regolamento della Camera dei Deputati, deliberato dal Tesoriere e predisposto dal Direttore amministrativo.

Il Presidente è eletto all'inizio della legislatura dall'Assemblea a maggioranza assoluta.

Qualora un terzo dei deputati aventi diritto ne faccia richiesta, l'elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora nessun deputato abbia riportato tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due deputati che abbiano riportato il maggiore numero di voti. Per la validità di questa seconda votazione è necessario che vi abbia partecipato almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più giovane per età.

Articolo 7 *(Comitato direttivo)*

Il Comitato direttivo è composto dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti, dal Tesoriere, nonché deputati del Gruppo individuati dal Presidente del gruppo e votati dall'assemblea tra coloro che non hanno incarichi di governo e di vertice di commissioni parlamentari.

Partecipano con diritto di voto i membri dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, aderenti al Gruppo.

Il Presidente può invitare a partecipare al Comitato direttivo, quando sono in trattazione argomenti di rispettiva competenza, o al fine di realizzare un migliore coordinamento dell'attività parlamentare, i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, i Capigruppo di commissione, i relatori dei provvedimenti oggetto della discussione, i membri del Governo aderenti al Gruppo.

Il Comitato direttivo svolge funzioni di coordinamento, attua, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, gli indirizzi del Gruppo, è garante della sua ordinata ed efficiente organizzazione.

Il Comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

I componenti del Comitato direttivo rimangono in carica per tutta la durata della legislatura.

In caso di dimissioni di un componente del Comitato Direttivo, l'Assemblea nomina il sostituto sentiti i componenti del Comitato Direttivo in carica.

Articolo 8 *(Tesoriere)*

Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e contabile del Gruppo e dirige le movimentazioni contabili derivanti dalle attività di gestione e amministrazione del Gruppo, in particolare:

- a) autorizza per iscritto le spese, l'alienazione di cespiti e ogni altra forma d'impiego del patrimonio del Gruppo secondo il procedimento di destinazione delle risorse finanziarie, salvo le alienazioni o le spese dei cespiti autorizzate dall'Assemblea;
- b) sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo;
- c) amministra il Gruppo e compie tutti gli atti necessari alla sua buona gestione per il raggiungimento dei suoi fini associativi;
- d) nei limiti delle competenze di ordinaria amministrazione, può rilasciare procure per singoli o una serie di atti, compresi gli adempimenti per la gestione del personale e gli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;
- e) monitora l'attività del Direttore amministrativo e sottoscrive l'inventario da questi redatto;
- f) delibera il rendiconto annuale di esercizio predisposto dal Direttore amministrativo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere è responsabile della conservazione in originale della corrispondenza, documentazione amministrativa, fatture e ogni altro documento idoneo a

giustificare le spese e rilevante ai fini amministrativi e contabili per i 5 anni successivi alla data indicata nel documento stesso.

Il Tesoriere è direttamente eletto dall'Assemblea, su proposta del Presidente.

La funzione di Tesoriere è incompatibile con la funzione di Direttore amministrativo e di componente dell'organo di controllo interno.

Art. 9

(Capigruppo di Commissione)

Ciascun gruppo di Commissione elegge il proprio Capogruppo.

I Capigruppo di Commissione coordinano l'attività dei deputati al fine di garantire un efficace intervento su ogni materia all'esame della Commissione; valorizzano il contributo di ciascun componente della Commissione anche attraverso l'individuazione di referenti per singoli argomenti; mantengono il raccordo con il Comitato direttivo del Gruppo e promuovono la collegialità delle decisioni.

Art. 10

(Direttore amministrativo)

Il Direttore amministrativo, che deve essere scelto tra soggetti di comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e contabile, è nominato dal Presidente, anche al di fuori dei componenti del Gruppo, e rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

Il Direttore amministrativo:

- a) è tenuto alla riscossione di quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche;
- b) esegue i pagamenti delle somme dovute dal Gruppo a persone fisiche o giuridiche, previa verifica della regolarità dei titoli e documenti giustificativi e della loro corrispondenza con l'importo autorizzato dal Tesoriere o dall'Assemblea;
- c) è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo, è tenuto, perciò, a monitorare l'attività del personale (dipendenti o professionisti) incaricato alla materiale tenuta della contabilità;
- d) riferisce periodicamente al Tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è

responsabile.

Il Direttore amministrativo tiene il libro giornale e il libro degli inventari su supporto informatico. Il libro giornale deve indicare con cadenza giornaliera le operazioni; le registrazioni contabili nelle scritture cronologiche sono eseguite entro 30 giorni.

Il Direttore amministrativo redige l'inventario all'atto della costituzione del Gruppo e al termine di ogni esercizio. L'inventario contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e passività. L'inventario è sottoscritto dal Tesoriere e si chiude con il rendiconto.

Art. 11

(Rendiconto di esercizio)

Il Direttore amministrativo predispone e il Tesoriere delibera annualmente il rendiconto di esercizio, che è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, ed è redatto in conformità al modello deliberato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Il Tesoriere deve sottoporre il rendiconto di esercizio alla società di revisione legale almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve esaminarlo.

La società di revisione deposita la relazione annuale almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea; la relazione della società di revisione è allegata al rendiconto.

L'Assemblea del Gruppo, a maggioranza dei presenti, approva il rendiconto nel rispetto dei tempi e delle procedure stabiliti dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati. Il rendiconto è trasmesso, ai sensi dell'art. 15-ter, comma 3, del Regolamento, al Presidente della Camera dei Deputati.

Articolo 12

(Entrate e patrimonio del Gruppo)

Ai sensi dell'art. 15 commi 3 e 4 del regolamento, le entrate del Gruppo sono costituite da un contributo finanziario annuale, unico e onnicomprensivo, a carico del bilancio della Camera dei Deputati, nonché dalle donazioni e dalle devoluzioni a favore del Gruppo elargite da terzi.

È fatto divieto:

- a) di distribuire in alcun modo avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante l'esistenza del Gruppo, salvo che la loro destinazione non sia stabilita dalla legge;
- b) di devolvere a terzi a titolo gratuito, in qualsiasi forma, in tutto o in parte, il contributo a carico del bilancio della Camera dei Deputati.

Le donazioni e le devoluzioni a favore del Gruppo, di qualsiasi importo devono essere annotate con l'indicazione dell'identità del donante o dell'identificazione dell'ente che compie la devoluzione.

Costituiscono il patrimonio del Gruppo tutte le attività, siano esse rappresentate, a titolo meramente esemplificativo, da crediti, da beni materiali o immateriali che a qualsiasi titolo siano entrati nella disponibilità del Gruppo.

Le movimentazioni finanziarie imputate al Gruppo devono essere eseguite attraverso conti correnti bancari o postali dedicati, in modo da garantirne la tracciabilità.

Sono consentiti pagamenti in contanti, entro i limiti di legge, solo per minute spese non ricorrenti, debitamente documentate.

Articolo 13

(Destinazione dei fondi del Gruppo)

La coerenza di impiego delle risorse finanziarie del Gruppo con le principali destinazioni deliberate dall'Assemblea, in conformità con il presente articolo, è costantemente verificata dal Presidente il quale ne riferisce periodicamente al Comitato direttivo.

Il contributo finanziario attribuito al Gruppo è sottoposto a vincoli di destinazione relativi alla copertura delle spese direttamente connesse allo svolgimento dell'attività parlamentare, avuto riguardo:

- a) all'acquisto di beni necessari al funzionamento dei propri organi e delle proprie strutture;
- b) alla remunerazione di servizi necessari al funzionamento dei propri organi e delle proprie strutture, con particolare riferimento a quelli di studio, editoria e comunicazione finalizzati allo svolgimento, alla divulgazione o alla promozione di iniziative assunte nell'esercizio dell'attività parlamentare;
- c) al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera;
- d) all'erogazione di indennità e rimborsi ai deputati appartenenti al Gruppo, come deliberate dal Comitato direttivo.

Articolo 14

*(Rendiconto di esercizio annuale,
redazione)*

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Nel caso in cui si verifichi lo scioglimento del Gruppo l'esercizio termina lo stesso giorno dello scioglimento.

In caso di scioglimento della Camera, l'esercizio termina il giorno precedente alla prima seduta della nuova Camera, contestualmente all'insediamento della nuova Camera ha inizio il primo esercizio per i Gruppi della nuova legislatura.

Il rendiconto è composto dallo stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione, secondo il modello deliberato dall'Ufficio di Presidenza della Camera. Deve rispettare i criteri di chiarezza, veridicità e correttezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo in conformità al risultato economico dell'esercizio.

Il rendiconto deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dell'articolo 2423 del codice civile.

Articolo 15

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo è costituito da uno o tre professionisti iscritti al registro dei revisori legali. Se collegiale, delibera a maggioranza dei propri componenti.

È nominato dall'Assemblea, ad inizio legislatura, a maggioranza dei votanti e dura in carica due anni, fino all'approvazione del rendiconto del secondo esercizio, con la redazione della prevista relazione annuale sui risultati dell'attività di controllo. È rinnovabile per la seconda parte della legislatura, fino alla sua conclusione, compiendo tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento della Camera e dalle Delibere dell'Ufficio di Presidenza.

L'Organo di controllo:

a) identifica, sentito il Tesoriere, i rischi attinenti alla redazione del rendiconto di esercizio annuale in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al Gruppo, ne stima la rilevanza, ne valuta la probabilità di manifestazione e decide le azioni da intraprendere per fronteggiarli;

b) compie controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del Gruppo, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello Statuto e delle procedure interne;

c) redige una relazione annuale sull'attività di controllo svolta nell'esercizio;

L'Organo di controllo opera secondo i principi di indipendenza e obiettività, secondo l'articolo 10, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e conserva un registro con i verbali delle azioni di controllo eseguite nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 16

(Sanzioni)

L'Assemblea, a maggioranza dei 2/3, su proposta del Presidente del gruppo, in caso di gravi violazioni dello statuto, può assumere i seguenti provvedimenti:

a) richiamo orale;

b) richiamo scritto;

c) sospensione dal Gruppo fino ad un massimo di tre mesi;

d) esclusione dal Gruppo per violazioni gravi e/o ripetute.

Costituiscono, comunque, cause di sanzione:

1) reiterate ed ingiustificate assenze dai lavori della Camera dei Deputati e del Gruppo;

2) reiterate violazioni del presente Statuto;

3) mancato rispetto delle decisioni assunte dall'Assemblea dei Deputati del gruppo;

4) comportamenti connotati da slealtà e scorrettezza nei confronti degli altri iscritti al Gruppo;

5) tutte le condotte che violino, del tutto o in parte, la linea politica del Gruppo.

Articolo 17

(Scioglimento del Gruppo)

Nel caso di scioglimento del Gruppo per qualsiasi motivazione, vengono applicate le norme previste dal Regolamento e dalle deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, così come indicato dall'art. 15-ter, comma

8, del Regolamento dei Gruppi alla Camera dei Deputati.

Articolo 18
*(Approvazione e modifica
dello Statuto)*

Lo Statuto del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea a maggioranza, e le sue eventuali e successive modifiche devono essere approvate a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Articolo 19
*(Norme transitorie e
finali)*

Per quanto non disciplinato e non contenuto nel presente Statuto, si applicano le norme e disposizioni previste dal Regolamento della Camera dei deputati e le deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.